

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3019 del 21/06/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Hera spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di trattamento biologico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi in conto terzi (Punto 5.3 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) e depurazione acque reflue urbane, sito in Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 156/e. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale: gestione del transitorio per interventi sulla linea acque, linea 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3082 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA HERA SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI NON PERICOLOSI IN CONTO TERZI (PUNTO 5.3 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ROMEA NORD N. 156/E. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE: GESTIONE DEL TRANSITORIO PER INTERVENTI SULLA LINEA ACQUE, LINEA 1.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che**

- per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta **Hera spa** con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 in Comune di Bologna e stabilimento in Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 256/e (P.IVA 04245520376) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2246 del 01/07/2013;
- la stessa installazione è iscritta al numero 3 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e smi;
- con nota del 30/11/2018, PGRA/2018/16924 e seguenti del 04/12/2018, è stata trasmessa domanda di AUA per l'agglomerato di Ravenna e aree limitrofe, servito dall'impianto di depurazione in oggetto, che comprende, tra le altre, proprio l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione;
- contestualmente, con nota del 18/12/2018, PGRA/2018/17835 del 21/12/2018, è stata trasmessa la richiesta di revoca dell'AIA per la rinuncia al trattamento nell'installazione in oggetto dei rifiuti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs 152/06 e smi, attività per la quale la stessa installazione risulta soggetta alla normativa IPPC;

**CONSIDERATO:**

- che nel provvedimento di AIA n. 2246/2013, al paragrafo D1) Piano di adeguamento e miglioramento, era previsto che entro il 31/12/2014 dovessero essere attuati interventi sulla linea fanghi e sulla linea acque (linea 1, fase di ossidazione per sostituire il sistema di aerazione a turbine);
- tali interventi erano inseriti nel Piano degli Investimenti previsti da ATERSIR nel periodo 2008-2012, poi riprogrammati nel Piano Investimenti 2014-2017 e nel successivo riprogrammati al 2019; con note n. 99966 del 23/12/2014, n. 70410 del 27/08/2015 assunti al PG della Provincia di Ravenna, PGRA/2016/13842 del 08/11/2016 e PGRA/2018/4126 del 29/03/2018 assunte al protocollo di ARPAE Ravenna, sono state comunicate le nuove tempistiche di realizzazione dei lavori; in particolare per la linea acque sono previsti lavori sulla vasca di ossidazione della linea 1 più vecchia, entro l'anno 2019;
- che in data 10/04/2019 la ditta Hera spa con nota PG/2019/58088 del 10/04/2019, ha presentato il cronoprogramma degli interventi sulla linea acque, sezione di ossidazione, prevedendo delle fasi di esercizio transitorie e straordinarie e anticipando la possibilità di un calo dell'efficienza depurativa durante i lavori (fase 4 – intervento su vasca di ossidazione linea 1);

**CONSIDERATA** l'oggettiva impossibilità di interrompere il ciclo di depurazione per consentire lo svolgimento dei lavori e la contestuale esigenza di effettuare i lavori previsti, atteso che non sono ancora state emanate dalla Regione Emilia-Romagna disposizioni inerenti la gestione degli impianti di depurazione nei periodi di funzionamento transitorio;

**PRESO ATTO** della nota (ns PG/2019/81086 del 21/05/2019) trasmessa anche al gestore della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, in merito ai lavori di revamping dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto, con la quale la Regione ritiene che il titolare dello scarico (in questo caso il gestore dell'installazione IPPC) debba presentare una domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico, corredata di un manuale di gestione provvisoria i cui contenuti sono in essa dettagliati;

**CONSIDERATO** che la ditta Hera spa, titolare del provvedimento di AIA n. 2246 del 01/07/2013 per l'installazione IPPC in oggetto, ha presentato attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PG/2019/91990 del 11/06/2019), comunicazione di modifica del provvedimento di AIA sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 10/06/2019 pari a 250 €) volta all'ottenimento di una autorizzazione provvisoria per la gestione dell'installazione durante il periodo transitorio di svolgimento dei lavori;

**VISTE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 18240/2019, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
  - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ARPAE;
  - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda e i Titoli III, IV della parte terza;
  - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
  - circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali

*rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)*", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con provvedimento n. **2246 del 01/07/2013** è stata rinnovata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, al gestore della ditta **Hera spa**, avente sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat 2/4 e installazione in Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 156/e, per la prosecuzione dell'attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi in conto terzi, di cui al **Punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda D.Lgs 152/06 e smi** e depurazione acque reflue urbane;
- in seguito alla presentazione da parte di Hera spa (PG/2019/58088 del 10/04/2019) di comunicazione inerente la necessità di avviare i lavori di revamping della linea 1 acque, tra cui la fase 4 sulla sezione di ossidazione, del depuratore di Ravenna, nella quale si ipotizza un possibile "*lieve calo temporaneo in termini di abbattimento dell'azoto totale e un possibile calo dell'efficienza depurativa in termini di rimozione della sostanza organica, del fosforo e dei solidi sospesi*", con richiesta di deroga per la fase 4 del revamping rispetto alle valutazioni sulla conformità dello scarico finale e non rispetto ai limiti puntuali autorizzati, la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici (in seguito a richiesta di informazioni da parte del SAC ARPAE di Ravenna, nota PG/2019/63967 del 19/04/2019), con nota ns. PG/2019/81086 del 21/05/2019, ha fornito gli elementi per poter prevedere le gestione del transitorio attraverso l'emanazione di una autorizzazione provvisoria che preveda determinate condizioni e prescrizioni;

- con nota PG/2019/91990 del 11/06/2019 la ditta Hera spa ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale per la gestione dell'impianto di depurazione durante il transitorio dovuto alla realizzazione dei lavori previsti sulla linea acque e inseriti nel Piano degli Investimenti di ATERSIR, durante il quale potrebbero verificarsi condizioni tali da non consentire il mantenimento dei livelli depurativi normalmente forniti dall'impianto; allegato alla comunicazione di modifica è stato presentato il manuale operativo di gestione del transitorio per l'intervento di revamping linea acque depuratore di Ravenna ossidazione linea 1, in cui sono individuate le fasi di lavoro e le relative possibili criticità;

**CONSIDERATO** che, dall'esame della documentazione presentata e come indicato dalla Regione attraverso la nota sopra richiamata, si ritiene opportuno emanare un provvedimento di modifica dell'AIA vigente che preveda la gestione del periodo transitorio relativo alla realizzazione dei lavori come esplicitati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale PG/2019/91990 del 11/06/2019;

**ASSUNTO** che il suddetto atto di modifica AIA costituisce autorizzazione provvisoria allo scarico in acque superficiali del depuratore di Ravenna in oggetto, come definito nella nota della Regione più volte richiamata;

**DATO ATTO** che le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono relative esclusivamente al periodo transitorio individuato dalla durata delle fasi dell'intervento;

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n.46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; in adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori, come già comunicato con nostra nota PGRA/2018/13936 del 08/10/2018;

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**SI INFORMA** che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DISPONE**

1. **di rilasciare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Hera spa**, avente sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat 2/4 e installazione in Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 156/e P.IVA 04245520376, nella persona del suo gestore Sig. Pierpaolo Martinini, **l'autorizzazione provvisoria come modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di trattamento di acque reflue urbane e di trattamento rifiuti non pericolosi (pto 5.3 allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi) durante il periodo di realizzazione dei lavori alla linea acque, linea 1, dell'installazione in oggetto, **alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

**1.1)** entro 5 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere presentato il cronoprogramma degli interventi previsti, che identifichi le tempistiche delle singole fasi, in modo da rendere evidente l'inizio dei lavori e le eventuali sovrapposizioni delle fasi stesse;

**1.2)** l'avvio dei lavori delle fasi previste nel Manuale operativo di gestione del transitorio, trasmesso con la comunicazione di modifica di AIA (PG/91990 del 11/06/2019) deve essere preventivamente comunicato ad ARPAE SAC ed ST;

**1.3)** durante gli interventi identificati nelle fasi previste nel Manuale operativo di gestione del transitorio (trasmesso con la comunicazione di modifica di AIA PG/2019/91990 del 11/06/2019) **non è consentita l'attivazione dello scarico di emergenza SE** (recapitante nello scolo fagiolo), ad eccezione dei casi contemplati nella procedura operativa, parte integrante del SGA, richiamata anche in AIA, che individua e regola i casi di emergenza per cui i reflui vengono dirottati allo scarico SE: gestione dello scarico del depuratore di Ravenna nello scolo Fagiolo; le possibili criticità delle singole fasi, riportate nello stesso manuale, che prevedono, nel caso di aumento delle portate oltre quelle trattabili nella singola fase, la possibile attivazione dello scarico SE, devono essere gestite con soluzioni alternative tali da evitare lo scarico nello scolo Fagiolo del refluo non trattato;

**1.4)** tali soluzioni alternative devono essere comunicate preventivamente rispetto all'avvio dei lavori previsti dalle fasi riportate nel Manuale operativo di gestione del transitorio;

**1.5)** durante la fase di gestione provvisoria il titolare (gestore dell'installazione) dello scarico è tenuto al rispetto delle procedure e delle tempistiche indicate nel Manuale operativo di Gestione del transitorio allegato alla comunicazione di modifica di AIA PG/2019/91990 del 11/06/2019, ad eccezione delle fasi in cui è prevista l'attivazione dello scarico di emergenza SE, e nel cronoprogramma come richiesto al punto 1.1 precedente; qualsiasi modifica a quanto previsto dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Autorità Competente per l'adozione di eventuali provvedimenti;

**1.6)** per l'intera durata dei lavori il gestore provvederà a fornire ad ARPAE SAC ed ST e alla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, un report mensile attestante lo stato di avanzamento lavori; tale report dovrà essere corredato dai dati relativi alle portate e alla qualità delle acque in ingresso e uscita all'impianto;

**1.7)** limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi sulla vasca di ossidazione (fase 4) lo scarico finale (S1) potrà derogare ai limiti previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e smi, come riportati anche in AIA n. 2246/2013; i valori limite di concentrazione per i diversi parametri da prendere a riferimento nel periodo anzidetto dovranno essere: COD 160 mg/l, BOD<sub>5</sub> 40 mg/l e SST 80 mg/l; per lo stesso periodo tali valori dovranno intendersi quale riferimento anche ai fini della valutazione di eventuali campioni non conformi per superamento della percentuale del 150% di SST e del 110% di BOD<sub>5</sub> e COD; in tal senso, lo scarico finale dell'impianto sarà da considerarsi comunque conforme per valori di concentrazione inferiori ai limiti di seguito indicati: COD 320 mg/l, BOD<sub>5</sub> 80 mg/l e SST 200 mg/l; nell'anno di realizzazione degli interventi il numero di campioni non conformi per i diversi parametri elencati non dovrà comunque superare il valore di 5 atteso che, data la consistenza dell'agglomerato servito, il numero minimo di campioni prelevati nell'anno deve essere pari a 48;

**1.8)** limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi sulla vasca di ossidazione (fase 4) lo scarico dell'impianto potrà derogare i limiti previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e smi, come riportati anche in AIA n. 2246/2013; i valori limite di concentrazione per i diversi parametri da prendere a riferimento nel periodo anzidetto, dovranno essere: N<sub>tot</sub> 32,7 mg/l e P<sub>tot</sub> 10 mg/l; nell'anno interessato dagli interventi i valori di N<sub>tot</sub> e P<sub>tot</sub> misurati allo scarico nel periodo suddetto non dovranno concorrere ai fini della valutazione della conformità dello scarico; in tal senso per quell'anno, il numero di campioni utili ai fini della verifica della conformità dello scarico potrà essere inferiore al valore previsto dal protocollo di controllo in essere;

**1.9)** limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi sulla vasca di ossidazione (fase 4) l'impianto di trattamento delle acque reflue **non dovrà trattare rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 110, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 e smi**;

**1.10)** oltre al report mensile previsto al punto 1.6 precedente, a chiusura dei lavori di ciascuna delle fasi previste deve essere trasmessa ad ARPAE SAC ed ST comunicazione di fine lavori;

2. le condizioni e prescrizioni riportate ai punti 1.7, 1.8, 1.9 nel presente provvedimento, relative alle condizioni dello scarico dell'impianto, si intendono relative al periodo transitorio di realizzazione dei lavori sulla linea 1 acque del depuratore di Ravenna;
3. la validità del presente provvedimento è relativa alla durata dei lavori sulla linea acque, linea 1 del depuratore, conclusi i quali torneranno vigenti tutti i contenuti del provvedimento n. 2246 del 01/07/2013, a meno di modifiche da valutare ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs 152/16 e smi;
4. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2246 del 01/07/2013**;
5. di dare atto che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **annuale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per

le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR2124/2018);

6. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA  
*(Dott. Alberto Rebucci)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**